

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTIGLIONE, FABBRI, SCEVAROLLI**
e **GARIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1983

Norme speciali di tutela del gruppo linguistico sloveno

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge ha il dichiarato scopo di indicare norme speciali di tutela per il gruppo linguistico sloveno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'adozione infatti di una legge di tutela della minoranza slovena rappresenta l'adempimento di un'obbligazione costituzionale (articolo 6 della Costituzione), che sin qui è stata osservata solo in modo frammentario e spesso, comunque, senza quel supporto legislativo che solo può mettere il gruppo minoritario al riparo dagli arbitrii delle mutevoli maggioranze politiche, ovvero esonerarlo dalla defatigante necessità di continuamente negoziare misure di salvaguardia a suo vantaggio.

Il problema, la cui soluzione condiziona la definizione di tutte le concrete misure di tutela, è quello dell'individuazione dell'area di applicazione delle misure stesse all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia ed al di là della provincia di Trieste, per la quale esistono vincoli di diritto internazionale. Si

ricorda a tale proposito che la relazione Rizzo individua quali aree di insediamento della minoranza slovena tutto il territorio della provincia di Trieste, otto comuni della provincia di Gorizia e ventuno comuni della provincia di Udine.

La soluzione da preferire è quella di affidare l'individuazione dell'area ad autorità centrali dello Stato, non solo perchè — come anche esponenti della minoranza slovena riconoscono — alla periferia tutti i problemi si ingigantiscono e si drammatizzano, ma anzitutto in quanto l'applicazione di una legge di tutela implica problemi di esercizio di attribuzioni dello Stato, che questo non può delegare.

A tutta l'area così individuata va estesa la tutela individuale degli appartenenti alla minoranza di lingua slovena. Di recente la Corte costituzionale ha rettamente rilevato che non è possibile riconoscere l'esistenza di una minoranza linguistica in una determinata area ai fini della sua tutela culturale e sociale senza consentire agli appartenenti

a quella minoranza di usare la lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giurisdizionali e di ricevere dalle stesse risposta in madre lingua: nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione nella lingua della minoranza medesima.

L'uso della lingua di minoranza nelle assemblee elettive e il ricorso alla stessa per le comunicazioni di rilevanza pubblica vanno assicurati introducendo sanzione legislativa ai diritti già acquisiti dalla minoranza delle provincie di Trieste e Gorizia e individuando legislativamente procedure atte a consentire l'estensione degli stessi diritti ad altri comuni, frazioni o circoscrizioni compresi nell'area di insediamento della minoranza, anche nella provincia di Udine. A tal fine si dovrà ricercare il consenso delle popolazioni interessate, legando l'attivazione delle procedure medesime alla presentazione di istanze o richieste e assumendo, a seconda dei casi, come termine di riferimento (anche di territorio) i consigli circoscrizionali, di quartiere o di frazione, ovvero le assemblee comunali. Ovviamente a tutta l'area di insediamento dovrà estendersi la normativa concernente le scuole con lingua d'insegnamento slovena, anche

in questo caso prevedendo le procedure idonee ad assicurare una progressiva estensione, secondo necessità, delle scuole stesse pure alle zone della provincia di Udine in cui oggi se ne lamenta la mancanza.

Previo adeguamento dell'organizzazione amministrativo-burocratica *in loco* (speciali vice provveditori, ecc.), alla scuola slovena dovrebbe essere preposto un consiglio scolastico regionale per le scuole di lingua slovena, cui attribuire le competenze di rilievo didattico degli organi collegiali provinciali e distrettuali, lasciando agli organi collegiali ordinari — debitamente integrati — le attribuzioni più direttamente collegate ai problemi organizzativi aventi immediata rilevanza territoriale.

Speciale attenzione dovrà correlativamente essere dedicata alle questioni economico-sociali e di utilizzo del territorio nelle zone di insediamento storico della minoranza slovena.

Infine, la legge dovrà riconoscere il ruolo preminente della regione e degli enti locali, ai fini della realizzazione della tutela nei settori di loro competenza, e specialmente nel campo delle istituzioni culturali della minoranza, cui dovranno essere assicurate, con chiari disposti legislativi, misure certe di tutela e salvaguardia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nelle zone mistilingui delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine la lingua slovena è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato.

La delimitazione delle zone del Friuli-Venezia Giulia, nelle quali avranno efficacia le disposizioni di cui agli articoli seguenti della presente legge, sarà adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Giunta regionale.

Art. 2.

I cittadini di lingua slovena delle zone mistilingui delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine hanno facoltà di usare la loro lingua negli organi elettivi di qualsiasi grado, nei loro rapporti con gli organi e gli uffici degli enti locali — regionali, provinciali, comunali, consorziali — con gli organi e gli uffici periferici dello Stato, con gli uffici giudiziari e gli enti e le persone concessionari di servizi pubblici.

A loro volta gli organi e gli uffici di cui al comma precedente usano negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti verbali la lingua del richiedente o degli atti stessi.

Art. 3.

Le norme della legge 19 luglio 1961, n. 1012, nonché della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e successive modificazioni e integrazioni, hanno efficacia in tutte le zone mistilingui delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine.

Art. 4.

Le scuole di cui al precedente articolo 3 formano una entità amministrativa unica e godono di autonomia nell'ambito della legislazione dello Stato.

Per completare la rete scolastica che comprende le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, lo Stato provvede all'istituzione nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine delle nuove scuole con lingua d'insegnamento slovena che risultino attualmente non operanti in zone mistilingui, e di cui si appalesi la necessità, anche in relazione alle richieste delle popolazioni interessate.

Art. 5.

Per sovrintendere all'attività amministrativa e didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico regionale scelto da una terna di nomi espressa dai consiglieri del consiglio scolastico regionale, dai consiglieri distrettuali, dai presidenti dei consigli di circolo e d'istituto riuniti in assemblea comune.

L'intendente scolastico regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena viene equiparato, per quanto riguarda i poteri, le competenze, le responsabilità, lo stato giuridico ed il trattamento economico, al provveditore agli studi.

Per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, pur rimanendo a tutti gli effetti alle dipendenze dello Stato, si costituisce un « ruolo autonomo regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena », gestito dall'intendente regionale.

Possono entrare a far parte di questi ruoli i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'entrata nei ruoli delle scuole statali.

Art. 6.

Per le scuole con lingua d'insegnamento slovena operanti, o che saranno istituite come previsto dall'articolo 4, secondo comma, si istituiscono comprensori scolastici

provinciali denominati distretti e si costituiscono i relativi consigli distrettuali, ai sensi delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine la regione si avvarrà dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per l'eventuale variazione della suddivisione del territorio interessato in comprensori scolastici denominati distretti.

Nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia viene istituito inoltre il consiglio scolastico regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del consiglio regionale, dei comuni interessati, del personale direttivo, docente e non docente, e da rappresentanti di organizzazioni ed istituzioni, come dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Il consiglio scolastico regionale dura in carica tre anni.

Al consiglio scolastico regionale sono devolute le competenze di cui agli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e le competenze della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932. Per quanto riguarda i pareri di cui alle lettere a), g), h) e i) del sopracitato articolo 15, questi vanno inoltrati all'intendente scolastico regionale per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

Nell'ambito degli organi collegiali vengono costituiti tre consigli di disciplina: per il personale ispettivo, tecnico e direttivo, per il personale docente, articolato per i diversi livelli scolastici, e per il personale non docente. I consigli di disciplina sono presieduti dall'intendente, che ne fa parte di diritto.

Nell'ambito del consiglio scolastico regionale per le scuole di lingua d'insegnamento slovena vengono inoltre istituiti comitati orizzontali per le scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado, nonchè comitati verticali per materie e problemi specifici.

Art. 7.

Gli enti, le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni, le istituzioni folcloristiche, ricreative e sportive, le organizzazioni, i comitati culturali nonchè l'ente radiotelevisivo, la stampa e le pubblicazioni del gruppo linguistico sloveno sono oggetto di attenta cura da parte dello Stato. Le loro necessità materiali e finanziarie sono soddisfatte, oltre che attraverso i fondi di bilancio degli enti locali, organi pubblici e istituzioni pubbliche competenti per territorio e materia, in proporzione alla loro attività ed ai loro bisogni, anche con i fondi dei Ministeri competenti per materia ed attività.

Art. 8.

Il Governo nazionale metterà a disposizione della comunità slovena nelle zone mistilingui pubblici edifici, provvedendo, se necessario, alla loro costruzione, da destinarsi a sedi di associazioni, istituti ed enti minoritari, nonchè a centri di attività culturale e sociale della minoranza stessa.

La gestione di detti centri verrà assunta dai comuni, i quali stanzieranno nei loro bilanci il relativo capitolo quale voce di spesa obbligatoria.

Art. 9.

Le norme di cui agli articoli 2 e 3 vengono applicate, in quanto compatibili ed in via interpretativa, anche alla toponomastica territoriale, geografica, viaria, comunale, cittadina delle zone mistilingui.

Le stesse norme vengono applicate per gli avvisi, annunci, atti pubblici degli enti, organi ed uffici previsti dall'articolo 2.

Salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e del presente articolo, è ammesso l'uso anche disgiunto della lingua slovena.

Art. 10.

Per dare modo al gruppo linguistico sloveno di realizzare il proprio sviluppo in sostanziale parità, nelle assunzioni di per-

sone negli enti, organi ed uffici pubblici, nonchè nei pubblici servizi delle zone mistilingui, viene data precedenza, a parità di condizioni e di requisiti, ai cittadini che conoscono la lingua italiana e quella slovena.

Per dare esecuzione alla norma di cui al comma precedente, nei concorsi di qualsiasi tipo e nelle chiamate per titoli ed esami, per soli titoli o soli esami, viene espletata una prova scritta e orale valutativa della conoscenza della lingua slovena.

Il personale in servizio con conoscenza delle lingue italiana e slovena viene in via di massima destinato a svolgere le proprie funzioni e la propria attività nelle zone mistilingui.

Art. 11.

I piani di programmazione economico-sociale a qualsiasi livello, nazionale, regionale, provinciale, consorziale, comunale, eccetera, e le loro esecuzioni concernenti anche le zone mistilingui delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico delle zone suddette; a tal fine verrà immesso negli organi competenti un numero adeguato di rappresentanti del gruppo linguistico sloveno da scegliere attraverso consultazioni con i gruppi, enti ed organizzazioni politico-sociali in cui i cittadini di lingua slovena operano, affinchè possano esprimere la loro opinione e contribuire alle decisioni in merito.

Art. 12.

Le norme di cui all'articolo precedente sono da osservarsi anche in ordine ai piani urbanistici.

Art. 13.

I piani regolatori intercomunali e comunali, nonchè i piani particolareggiati delle zone mistilingui debbono adeguarsi alle norme ed ai principi di cui all'articolo 11.

Art. 14.

Per salvaguardare il carattere specifico delle zone mistilingui delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine e svilupparle in modo organico nel contesto dello sviluppo economico e sociale del Paese, gli organi periferici dello Stato e gli enti pubblici di carattere centrale, interregionale o interprovinciale, gli organi e gli enti regionali, provinciali, intercomunali, consorziali, comunali, i servizi pubblici, i concessionari di pubblici servizi rivolgono nelle loro attività sociali, economiche, finanziarie, culturali particolari cure alle esigenze ed ai bisogni del gruppo linguistico sloveno.

A tal fine vengono immessi negli organi decisionali e consultivi anche rappresentanti del gruppo linguistico sloveno, scegliendoli attraverso consultazioni con i gruppi, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali in cui i cittadini di lingua slovena operano.

Il gruppo linguistico sloveno ha il diritto di sviluppare in ambito comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale, senza limitazioni, ogni attività economica, sociale, finanziaria e bancaria.

Art. 15.

I segretari comunali, i funzionari, i dirigenti dei servizi pubblici intercomunali e comunali, anche di tipo consortile, nei comuni e nei rioni cittadini delle zone mistilingui in cui la maggioranza della popolazione appartiene prioritariamente al gruppo linguistico sloveno devono venire scelti e nominati tra i candidati la cui lingua materna è la slovena, fermi restando i principi e le norme dell'articolo 11.

Art. 16.

Provvedimenti ed atti di qualsiasi genere, tanto pubblici quanto privati, che comportino il pericolo di assimilazione nazionale del gruppo linguistico sloveno, mediante alterazione delle specifiche peculiarità delle zone mistilingui sotto il profilo etnico, sto-

rico, culturale e sociale, potranno venire impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria competente secondo la natura dell'atto per lesioni degli interessi del gruppo etnico sloveno.

L'autorità giudiziaria adita potrà cautelativamente sospendere l'efficacia del provvedimento o atto impugnato, su istanza dell'interessato e con decreto in calce alla citazione o ricorso.

Art. 17.

Le spese che gli organi degli enti centrali e periferici dello Stato, gli organi e gli enti locali a qualsiasi livello, i concessionari di servizi pubblici sosterranno nell'esecuzione e nell'osservanza delle norme della presente legge verranno ascritte a carico dei bilanci corrispondenti e competenti quale spesa obbligatoria.

Art. 18.

Allo scopo di dare esecuzione regolamentare alle disposizioni della presente legge e di approntare o proporre gli strumenti amministrativi e legislativi necessari allo sviluppo tutelato del gruppo linguistico sloveno, viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione consultiva in via obbligatoria di nove membri, di cui quattro appartenenti al gruppo linguistico sloveno. I membri di detta commissione rimarranno in carica per cinque anni e potranno venire riconfermati.

Art. 19.

I cittadini, gli interessati ed i loro discendenti, che abbiano dovuto cambiare o abbiano subito il cambiamento del proprio cognome o del cognome dei propri ascendenti, hanno la facoltà di riavere il cognome originario mediante proposizione di domanda esente da qualsiasi onere tributario, corredata della documentazione attestante il cognome d'origine, presentata al tribunale del luogo dove hanno la residenza.

Parimenti i cittadini cui è stato imposto il nome nella forma italiana hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui al comma precedente, il cambiamento del nome nella forma slovena.

Le domande vengono evase entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 20.

Vengono riaperti per gli appartenenti al gruppo linguistico sloveno i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento delle qualifiche di perseguitato politico, partigiano o deportato.

Vengono altresì riaperti i termini per la ricostruzione delle carriere dei dipendenti pubblici e equiparati appartenenti al gruppo linguistico sloveno, che siano stati trasferiti, posti in quiescenza, licenziati, puniti disciplinarmente o comunque discriminati nel periodo dal novembre 1918 al ripristino dell'amministrazione italiana nelle zone mistilingui, ovvero abbiano dovuto abbandonare il territorio della Repubblica, per motivi razziali o politici.

Vengono riveduti, su domanda, i casi di perdita della cittadinanza e residenza per motivi politici e razziali.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e verranno evase entro sei mesi dalla presentazione.